

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e ss.mm.ii.;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii e in particolare l'art. 23;
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015 e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm.ii.;
- visto il D.R. n. 1930 del 15 giugno 2016, con il quale è stata istituita, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania, la Struttura didattica speciale denominata "Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri" ed è stato emanato il relativo regolamento;
- vista la delibera del 12 giugno 2023, con la quale il Comitato Scientifico della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri ha proposto la modifica dell'art. 8 del regolamento della stessa, con l'inserimento della parola "almeno" prima della locuzione "tre docenti del Dipartimento", in modo che i componenti del Comitato non siano esattamente tre docenti del DISUM, ma siano almeno tre docenti di tale Dipartimento;
- vista la delibera del 12 luglio 2023, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche ha approvato la proposta, avanzata dalla delegata alla Presidenza della Scuola Prof.ssa Rosaria Sardo, di modifica del suindicato art. 8, con l'espressa previsione dell'aumento da tre a cinque del numero dei componenti del Comitato Scientifico della Scuola;
- vista la delibera del 19 dicembre 2023, con la quale il Senato Accademico, con il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 novembre 2023, ha approvato la modifica dell'art. 8 del regolamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, avente ad oggetto l'inserimento della parola "almeno" prima della locuzione "tre docenti del Dipartimento", in modo che i componenti del Comitato Scientifico della Scuola non siano esattamente tre docenti del DISUM, ma siano almeno tre docenti di tale Dipartimento;

DECRETA

Art. 1

Il regolamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di cui in premessa è modificato come segue.

L'art. 8 è modificato e sostituito dal seguente:

*"Art. 8. L'organizzazione e la gestione delle attività didattiche relative alla lingua e cultura italiana per stranieri e di ogni altra attività formativa e scientifica, promossa dalla Scuola, avviene con la supervisione di un Comitato Scientifico della Scuola, formato da **almeno** tre docenti del Dipartimento, nominati dal Direttore del Dipartimento, sentito il Consiglio, e da lui coordinati in qualità di Presidente (direttamente o con la nomina di un suo Delegato) e che afferiscono ai Corsi di Studio indicati dal Dipartimento come competenti sui predetti Corsi. Il Comitato promuove e progetta l'attività della Scuola, cura la redazione di bandi e avvisi, sorveglia lo svolgimento delle attività didattiche, formative e scientifiche, propone al Consiglio di Dipartimento la stipula e/o il rinnovo di convenzioni con associazioni, organizzazioni ed enti esterni, e principalmente con gli enti in possesso di requisiti riconosciuti idonei all'espletamento dei Corsi e/o al rilascio delle Certificazioni di Lingua italiana come lingua straniera."*

Art. 2

Il presente decreto, unitamente al regolamento come modificato ai sensi dell'articolo 1, sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo. La modifica entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto rettorale.

Catania, 28.12.2023

IL RETTORE
Prof. Francesco Priolo

V.V.

Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri

REGOLAMENTO

Art. 1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Struttura didattica speciale denominata Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, di qui in avanti Scuola.

Art. 2. Le attività didattiche e formative svolte dalla Scuola, come pure gli esami di certificazione, si tengono presso i locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania (piazza Dante 32, Catania) ed il Dipartimento ne cura l'organizzazione e la gestione.

Art. 3. Destinatari delle attività di didattica della lingua e cultura italiana sono cittadini non italiani. Non sono necessari altri requisiti specifici per l'iscrizione. Destinatari dei corsi di formazione didattica sono i laureati italiani o stranieri in possesso di titolo riconosciuto, che intendano conseguire una preparazione specifica nell'ambito dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda o lingua straniera.

Art. 4. Gli studenti ammessi alla frequenza delle attività didattiche e formative organizzate dalla Scuola saranno reclutati con apposito bando e/o avviso concordato con gli Uffici didattici di Ateneo e pubblicato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche.

Art. 5. Le attività didattiche e formative possono essere intensive o semi-intensive. Agli studenti che hanno conseguito il numero minimo di ore di frequenza richiesto viene rilasciata certificazione di frequenza per il livello del Corso frequentato. Per i Corsi propedeutici alle certificazioni o ai titoli conseguiti in accordo con altre istituzioni, valgono le norme relative ai corsi stessi.

Art. 6. Gli studenti dei Corsi sono ammessi a partecipare con un contributo stabilito dal bando di ammissione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Situazioni di gratuità sono possibili per gli studenti stranieri immatricolati presso l'Università di Catania, per gli studenti Erasmus o in mobilità internazionale, per gli studenti del Programma Marco Polo, per gli studenti o i dottorandi provenienti da Università consorziate o in regime di convenzione, per i docenti stranieri in regime di scambio internazionale.

Art. 7. Il Dipartimento di Scienze Umanistiche può deliberare l'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari alle suddette attività didattiche e formative, su parere conforme dei Consigli di Corso di Studio che il Dipartimento stesso ha individuato come competenti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 8. L'organizzazione e la gestione delle attività didattiche relative alla lingua e cultura italiana per stranieri e di ogni altra attività formativa e scientifica, promossa dalla Scuola, avviene con la supervisione di un Comitato Scientifico della Scuola, formato da almeno tre docenti del Dipartimento, nominati dal Direttore del Dipartimento, sentito il Consiglio, e da lui coordinati in qualità di Presidente (direttamente o con la nomina di un suo Delegato) e che afferiscono ai Corsi di Studio indicati dal Dipartimento come competenti sui predetti Corsi. Il Comitato promuove e progetta l'attività della Scuola, cura la redazione di bandi e avvisi, sorveglia lo svolgimento delle attività didattiche, formative e scientifiche, propone al Consiglio di Dipartimento la stipula e/o il rinnovo di convenzioni con associazioni, organizzazioni ed enti esterni, e principalmente con gli enti in possesso di requisiti

riconosciuti idonei all'espletamento dei Corsi e/o al rilascio delle Certificazioni di Lingua italiana come lingua straniera.

Art. 9. Per il proprio funzionamento, la Scuola disporrà delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione, dei contributi erogati da strutture universitarie o da enti pubblici o privati e di ogni altra entrata acquisita.

La gestione amministrativo-contabile della Scuola è affidata al Dipartimento di Scienze Umanistiche.

Art. 10. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento del Dipartimento di Scienze Umanistiche e nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

Il documento è conforme all'originale e
conservato presso l'Ufficio Protocollo di
Ateneo.